

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
27 DICEMBRE 2017, 917/2017/R/IDR**

- 1.1 Nell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR, al Titolo 2-bis, comma 5-bis.6 dopo le parole "*i seguenti indicatori:*" sono aggiunte le seguenti:

"1. prioritario nella costruzione delle graduatorie:

- a) *"Impatto della ricarica rispetto ai consumi del territorio", come di seguito definito per ogni area territoriale di riferimento individuata per l'indicatore M0b:*

$$G0.0a^a = \frac{\sum_{(a-3)}^a WEI +}{4}$$

dove:

- WEI+ è l'indicatore Water Exploitation Index Plus, introdotto dalla Commissione Europea nel contesto del reporting previsto ai fini dell'implementazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE;*
- i valori da utilizzare sono riferiti all'intero anno a o, in mancanza, all'ultima annualità disponibile;*

- b) *"Trend temporale della ricarica", come di seguito definito per ogni area territoriale di riferimento definita per l'indicatore M0b:*

$$G0.0b^a = \frac{\sum_{(a-3)}^a (InternalFlow)}{\sum_{(a-7)}^{(a-4)} (InternalFlow)}$$

dove:

- InternalFlow è pari al valore della omonima componente messa a disposizione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) attraverso il Modello BIGBANG per il bilancio idrologico a scala nazionale, e determinato quale differenza fra l'Afflusso Totale e l'Evapotraspirazione Effettiva;*
- i valori da utilizzare sono riferiti all'intero anno a o, in mancanza, all'ultima annualità disponibile;*

2. in subordine:".

- 1.2 Al comma 5-bis.7 dopo le parole "*gli indicatori*" sono aggiunte le parole "*G0.0a^a, G0.0b^a, "*".
- 1.3 Al comma 5-bis.9 le parole "*al biennio di valutazione 2026-2027*" sono sostituite dalle parole "*al biennio di valutazione 2028-2029*".
- 1.4 Al comma 5-quater.3, secondo bullet, le parole "*a partire dal 1° gennaio 2026*" sono sostituite dalle parole "*a partire dal 1° gennaio 2028*".
- 1.5 Al comma 5-quater.5 sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) dopo le parole “*determinazione di M0b*” sono aggiunte le seguenti parole “, *tenendo conto anche delle dimensioni dello schema acquedottistico afferente. L’eventuale scelta di una dimensione di riferimento inferiore a quella regionale deve essere motivata, da parte dell’EGA competente, sulla base di un apposito studio/analisi dei criteri idrogeologici applicati dall’Autorità di Bacino Distrettuale competente.*”;
- alla lettera b) dopo le parole “*possono essere utilizzate stime*” sono aggiunte le parole “– *quantificandone l’incidenza* –”;
- alla lettera d), punto 5, le parole “*si ritiene applicabile la seguente modalità di stima di tipo euristico*” sono sostituite dalle parole “*è fatta esplicita richiesta agli EGA di utilizzare la seguente metodologia di calcolo euristico delle disponibilità, escludendo la possibilità di utilizzare stime che valutino la sola variazione della ricarica annuale delle disponibilità idriche nel calcolo di M0b*”.

1.6 Dopo il comma 6.7 della RQTI è aggiunto il seguente comma 6.8:

“A partire dall’anno 2026, per le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di adduzione e distribuzione – come definita al successivo comma 7.2 - inferiore a 100 km, l’applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore M1 è limitata ai soli livelli di valutazione di base (Stadi I e II), di cui al successivo Titolo 7.”

1.7 All’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 9.5, secondo e terzo bullet, dopo le parole “*utenti indiretti sottesi*” sono aggiunte le parole “*effettivamente rilevati*”;
- il comma 9.6 è sostituito dal seguente:

“Laddove necessario, per determinare la numerosità degli utenti finali interessati da ogni singola interruzione, potranno essere accettate stime in eccesso dell’area interessata dall’interruzione - determinate ex ante o, se necessario, successivamente all’interruzione -, anche facendo ricorso a modellazione idraulica e/o sistemi informativi territoriali, ferma restando la necessità di conteggiare le utenze effettive dell’area, incluse le utenze indirette in caso di utenza condominiale.”

- dopo il comma 9.10 è aggiunto il seguente comma 9.11:

“A partire dall’anno 2026, per le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di adduzione e distribuzione – come definita al comma 7.2 - inferiore a 100 km, l’applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore M2 è limitata ai soli livelli di valutazione di base (Stadi I e II), di cui al successivo Titolo 7.”

1.8 All’articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 10.5, primo e secondo bullet, dopo le parole “*utenti indiretti sottesi*” sono aggiunte le parole “*effettivamente rilevati*”;
- dopo il comma 10.7 è aggiunto il seguente comma 10.8:

“A partire dall’anno 2026, per le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di adduzione e distribuzione – come definita al comma 7.2 - inferiore a 100 km, l’applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore M3 è limitata ai soli livelli di valutazione di base (Stadi I e II), di cui al successivo Titolo 7.”.

- 1.9 Al comma 11.2, primo e terzo bullet, dopo le parole “*utenti indiretti sottesi*” sono aggiunte le parole “*effettivamente rilevati*”.
- 1.10 Al comma 12.2, terzo bullet, punto v., dopo le parole “*parametro interessato*” sono aggiunte le parole “*, facendo riferimento - ai fini regolatori - alla “regola 3” di cui alla Figura 1 delle Linee Guida SNPA 34/2021”.*
- 1.11 Al comma 13.2, terzo bullet, punto ii, dopo le parole “*valore di parametro associato*” sono aggiunte le parole “*, in aggiunta al parametro “somma di 4 PFAS” previsto dal medesimo decreto”.*
- 1.12 All’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 14.3 la Tavola 6.bis viene modificata come segue:

Tavola 6.bis – Macro-indicatore sull’adeguatezza del sistema fognario a partire dall’anno di valutazione 2024

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M4	M4a Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura (n/100 km) M4b Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) M4c Controllo degli scaricatori di piena (% non controllati)	ENV	A	M4a <1 M4b = 0 M4c ≤ 10%	mantenimento
			B	1 ≤ M4a < 5 M4b = 0	- 5% M4c annuo
			C	1 ≤ M4a < 5 M4b ≤ 20%	- 7% M4b annuo
			D	1 ≤ M4a < 5 M4b > 20%	- 10% M4b annuo
			E	M4a ≥ 5	- 10% M4a annuo

- dopo il comma 14.6 è aggiunto il seguente comma 14.7:

“A partire dall’anno 2026, per le gestioni che presentano un’estensione delle reti di fognatura inferiore a 100 km, l’applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore M4 è limitata ai soli livelli di valutazione di base (Stadi I e II), di cui al successivo Titolo 7.”.

- 1.13 Al comma 15.2, sesto bullet, dopo le parole “reti interne di utenza” sono aggiunte le parole “per cause non imputabili alle porzioni di rete collocate su suolo pubblico, non potendosi inoltre considerare automaticamente reti interne d’utenza qualunque tipologia di condotte di allacciamento.”.

- 1.14 All’articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 18.4, quarto bullet, le parole “che individuano le operazioni di smaltimento in discarica” sono sostituite dalle seguenti parole “per i quali non sia disponibile l’evidenza dell’esito finale di recupero”;
- al comma 18.7, secondo bullet, primo e secondo alinea, dopo le parole “utenti indiretti sottesi” sono aggiunte le parole “effettivamente rilevati”;
- dopo il comma 18.15 è aggiunto il seguente comma 18.16:

“A partire dall’anno 2026, per le gestioni che presentano un carico inquinante totale collettato in rete fognaria e depurato in impianti di trattamento di acque reflue urbane, incluse vasche Imhoff, inferiore a diecimila (10.000) abitanti equivalenti (AE), l’applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore M5 è limitata ai soli livelli di valutazione di base (Stadi I e II), di cui al successivo Titolo 7.”.

- 1.15 All’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 19.5, terzo bullet, dopo le parole “dal gestore” sono aggiunte le parole “, o dalle Autorità di controllo ambientale,” e al quinto bullet, dopo le parole “parametro interessato” sono aggiunte le parole “, facendo riferimento – ai fini regolatori - alla “regola 3” di cui alla Figura 1 delle Linee Guida SNPA 34/2021.” ;
- il comma 19.10 è sostituito dal seguente:

“A partire dall’anno di valutazione 2024, sono esclusi dalle premialità previste dal meccanismo di incentivazione per il macro-indicatore M6 i gestori che non rispettano il numero minimo di campioni da svolgere, come identificato nella tabella dell’Allegato 5, Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativa al numero minimo di autocontrolli in funzione della potenzialità di ciascun impianto, tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 19.3, lettera f), in caso di impianti recapitanti in aree non sensibili. Si precisa che, ai soli fini dell’ammissione alle premialità del

meccanismo incentivante, per gli impianti recapitanti in aree sensibili o in bacini drenanti nelle aree sensibili di potenzialità inferiore a 10.000 A.E., anche i parametri azoto totale e fosforo totale devono essere rilevati secondo una frequenza minima di controllo pari a 4 campioni all'anno. Si specifica, inoltre, che, sempre ai fini dell'applicazione del meccanismo incentivante, i campioni svolti devono essere distribuiti su tutto l'arco dell'anno solare; in caso di eventuali periodi di deroga dai limiti di scarico, il mantenimento della frequenza di campionamento richiesta può essere ottenuto considerando dei campioni virtuali con esito di non conformità.”;

- dopo il comma 19.10 è aggiunto il seguente comma 19.11:

“A partire dall'anno 2026, per le gestioni che presentano un carico inquinante totale collettato in rete fognaria e depurato in impianti di trattamento di acque reflue urbane, incluse vasche Imhoff, inferiore a diecimila (10.000) abitanti equivalenti (AE), l'applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore M6 è limitata ai soli livelli di valutazione di base (Stadi I e II), di cui al successivo Titolo 7. La medesima limitazione si applica per le gestioni non integrate che gestiscono un unico impianto di trattamento delle acque reflue ammissibile ai fini del macro-indicatore M6.”.

- 1.16 Il primo alinea del comma 27.2 è sostituito dal seguente:

““Impatto della ricarica rispetto ai consumi del territorio” (G0.0^a_a), “Trend temporale della ricarica” (G0.0^a_b), “Disponibilità di picco” (G0.1^a) e “Differenziazione delle fonti di approvvigionamento” (G0.2^a), come definiti al comma 5-bis.6, per il macro-indicatore M0, a partire dall'anno di valutazione 2028;”.

- 1.17 Al comma 30.2, dopo le parole “di accompagnamento” sono aggiunte le parole “, opportunamente siglata,” e dopo le parole “di qualità tecnica” sono aggiunte le parole “a corredo della validazione e, a partire dall'anno 2026, anche da una Relazione di verifica in pool, secondo le modalità definite al successivo Titolo 9”.

- 1.18 Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente Titolo 9:

“TITOLO 9 VERIFICA IN POOL DI ENTI DI GOVERNO DELL’AMBITO

Articolo 38

Finalità del processo di verifica

- 38.1 Al fine di rendere sempre più affidabile ed efficace l’attività di validazione dei dati trasmessi ai sensi del comma 30.2, a partire dalla raccolta dati da effettuarsi nell’annualità 2026 e successivamente a cadenze biennali, l’archivio di dati e documentazione richiesto dall’Autorità nell’ambito delle raccolte dati deve essere verificato da un *pool* di Enti di governo dell’ambito.
- 38.2 Ogni Ente di governo dell’ambito, nella persona del suo rappresentante legale, dovrà individuare formalmente uno o più esperti incaricati con comprovata esperienza per effettuare l’attività di verifica in *pool*.
- 38.3 L’attività di verifica in *pool* è lasciata all’organizzazione dei componenti, nel rispetto delle tempistiche e degli output richiesti dall’Autorità, promuovendo il confronto tra le diverse prassi di raccolta, analisi dei dati e verifica dei criteri di compilazione. Tale confronto può portare anche alla revisione dei dati inizialmente trasmessi, con l’obiettivo di migliorare l’aderenza ai criteri stabiliti dall’Autorità e, di conseguenza, anche la confrontabilità tra le diverse gestioni.
- 38.4 Sono comunque escluse dall’attività di verifica in *pool* le gestioni per le quali il pertinente Ente di governo dell’ambito abbia formulato istanza per l’utilizzo dello schema di convergenza, ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente, fino al termine del periodo previsto.

Articolo 39

Svolgimento del processo di verifica

- 39.1 L’esito dell’attività di verifica in *pool*, per ciascuna gestione, si sostanzia ne:
- a) la redazione di una Relazione di verifica, siglata da ciascuno degli esperti nominati dagli Enti di governo dell’ambito diversi da quello territorialmente competente;
 - b) l’inserimento di un paragrafo dedicato all’attività in oggetto nella Relazione di accompagnamento che correda l’attività di validazione svolta dall’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente, eventualmente riscontrando alcune osservazioni metodologiche riportate dagli altri EGA del *pool*.

- 39.2 Il termine perentorio entro cui i gestori sono tenuti a inviare i dati e la documentazione integrativa al proprio EGA territorialmente competente è fissato al 31 marzo di ciascuna annualità.
- 39.3 Entro il 30 aprile di ciascuna annualità di verifica, l'EGA territorialmente competente è tenuto ad effettuare la pre-validazione dei dati trasmessi dal pertinente gestore e a condividerne gli esiti, unitamente al materiale ricevuto dal gestore e ad ogni ulteriore elemento di contesto ritenuto significativo, con gli altri EGA facenti parte del *pool*.
- 39.4 Entro il 31 maggio di ciascuna annualità di verifica, il *pool* completa l'attività di competenza, inviando la Relazione di verifica all'EGA territorialmente competente. Come precisato al precedente comma 38.3, tale attività può determinare l'esigenza di rettificare alcuni dati inizialmente trasmessi o pre-validati. In tali circostanze, al fine di consentire agli esperti del *pool* di verificare che le modifiche siano rispondenti ai criteri richiesti, l'utilizzo dei nuovi dati è accettabile solo se inviato entro il termine stabilito dai medesimi esperti.
- 39.5 Entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascuna annualità, l'EGA trasmette quanto di competenza ai sensi del comma 30.2.
- 39.6 I termini di cui ai precedenti commi 39.3 e 39.4 possono essere derogati con il consenso unanime dei partecipanti al *pool*, a condizione di mantenere la scansione temporale, il rispetto delle scadenze perentorie e garantire le finalità del processo di verifica.
- 39.7 Si richiede l'adozione di modalità di trasmissione tracciabili per ottemperare agli adempimenti sopra elencati, nonché per tutte le comunicazioni interne al *pool* suscettibili di impatto rispetto alle tempistiche indicate dall'Autorità.
- 39.8 La relazione di verifica in *pool* verrà considerata nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Autorità, al fine di evidenziare eventuali cause di esclusione dal meccanismo incentivante per i macro-indicatori eventualmente coinvolti, pur non vincolandone gli esiti. In aggiunta alle motivazioni tecniche, la mancata trasmissione dei dati da parte del gestore entro la scadenza indicata al precedente comma 39.2 costituisce causa di esclusione dal medesimo meccanismo.

Articolo 40

Contenuti della verifica

- 40.1 I contenuti minimi della Relazione di verifica includono:
- a) in generale, informazioni su:

- i. rispetto dei termini nella messa a disposizione dei dati e della documentazione da verificare;
 - ii. completezza dei contenuti dei file di raccolta dati (file RQTI e file Riepilogo Registri), con indicazione delle eventuali categorie di dati mancanti;
 - iii. macro-differenze rispetto al processo di validazione adottato con il proprio/i propri gestori;
- b) per ciascun macro-indicatore, indicazione di:
- i. valori dei macro-indicatori verificati;
 - ii. completezza della documentazione da verificare;
 - iii. uniformità dei criteri applicati per determinare le grandezze di calcolo, eventualmente specificando se le differenze nei criteri inizialmente riscontrate siano state successivamente superate;
 - iv. eventuale rilevazione di incongruenze nei dati inviati, specificando laddove le incongruenze inizialmente riscontrate siano state successivamente superate;
 - v. eventuale modifica successiva dei dati inizialmente inviati con impatto sui macro-indicatori o sugli indicatori secondari, specificando la data della modifica, se i dati sono stati modificati su iniziativa del gestore, se è stata fornita una motivazione e se si ritiene tale motivazione condivisibile;
 - vi. eventuali aspetti specifici non chiariti a sufficienza durante il processo di verifica in *pool*, specificando, in particolare, se talune richieste di chiarimento siano rimaste inevase.

40.2 Fatto salvo quanto previsto al comma 41.4, ogni componente del *pool* è tenuto a siglare la Relazione di verifica, evidenziando le proprie specifiche relativamente agli elementi dettagliati al precedente comma 40.1.

40.3 L'attività di verifica in *pool* costituisce fase necessaria del procedimento di validazione di competenza degli EGA.

Articolo 41

Composizione dei pool

41.1 L'Autorità provvede a determinare la composizione dei *pool*, in tempo utile per consentire l'inizio tempestivo delle attività di verifica per ciascun biennio di applicazione del meccanismo incentivante.

41.2 La composizione dei *pool* si basa sui seguenti criteri:

- partecipazione in funzione della numerosità di gestioni per le quali si ha competenza territoriale;

- rotazione dei componenti ed equilibrio territoriale;
 - bilanciamento del carico di lavoro all'interno dei diversi *pool*, tenendo conto della numerosità delle gestioni e della complessità dei dati da verificare.
- 41.3 Per esigenze di semplificazione amministrativa, all'interno di ogni *pool* viene identificato il soggetto coordinatore, responsabile dell'invio della relazione di verifica, scelto sulla base delle esperienze pregresse, anche in termini di compliance regolatoria.
- 41.4 Sono esclusi dalla designazione degli esperti per l'effettuazione dell'attività di verifica gli EGA che non abbiano svolto, nelle precedenti applicazioni del meccanismo incentivante, la prevista attività di validazione nel proprio territorio di competenza.

Articolo 42

Modalità di trasmissione delle relazioni di verifica

- 42.1 In ottica di semplificazione e minimizzazione dei costi amministrativi, nonché di promozione della trasparenza all'interno del *pool*, si prevede che:
- il coordinatore del *pool* invii via posta elettronica certificata la relazione di verifica relativa ad una determinata gestione, firmata digitalmente da ciascuno dei singoli esperti, all'EGA territorialmente competente, con in copia tutti gli altri EGA del *pool*;
 - l'EGA territorialmente competente carichi la relazione di verifica relativa ad ogni gestore del suo territorio nella sezione apposita del portale di raccolta dati dell'Autorità, unitamente a tutta la restante documentazione richiesta dall'Autorità.
- 42.2 La Relazione di verifica deve essere corredata da una dichiarazione di riservatezza e di non sussistenza di cause di incompatibilità, rilasciata da ciascuna persona fisica che, per conto di un EGA del *pool*, ha svolto materialmente le attività finalizzate alla redazione della detta relazione. In particolare, la dichiarazione deve escludere che l'esperto abbia intrattenuto rapporti di lavoro subordinato, consulenza o altro rispetto ad uno o più dei gestori esaminati nell'anno solare oggetto di valutazione o in quello di verifica.